



COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

n. 28

data 17/03/2026

OGGETTO:

ORDINANZA ANTIABUSIVISMO COMMERCIALE 2026

FIRMATO

Il Responsabile del Servizio
f.to BENIGNI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

N. 28

IL SINDACO

Premesso che il T.U. del Commercio, approvato con Legge Regionale n.22/2021 e successive modifiche, in attuazione del D.Lgs. 114/98, vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree demaniali senza autorizzazione del previsto ufficio e che il Comune di Numana non rilascia autorizzazioni alla vendita itinerante sulla spiaggia o area demaniale;

Considerato:

- che la Polizia Locale, coadiuvata dalle Forze di Polizia dello Stato, opera un'intensa e continuativa azione di contrasto al commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulla via Litoranea, ed in special modo lungo il litorale;

- che detta azione di contrasto è pesantemente compromessa dalla presenza di numerose persone dediti al predetto commercio abusivo che, stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, in borsoni (od in altri analoghi contenitori) e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti così da venderla non appena che gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri, ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia locale o statale;

- che è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via dei predetti sacchi, borsoni od altri analoghi contenitori sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà conservata, vendita vietata a norma della citata Legge Regionale 22/2021 e succ. mod. ed int.;

- pertanto, che le predette modalità di trasporto e detenzione, devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali rientrati nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita; ·che i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle numerose operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla la Polizia Locale e le Forze di Polizia, utilizzano i predetti sacchi, borsoni (od altri analoghi contenitori) come arieti con cui travolgere gli ignari passanti, cagionando loro frequenti lesioni, spesso anche gravi, con evidente grave pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica a cui necessita dare urgente soluzione;

Visto che i prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni (od altri analoghi



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

contenitori) sono causa di continue frizioni con i residenti nelle zone interessate dal fenomeno, con gli operatori commerciali regolari ed altre categorie produttive, nonché con la cittadinanza in genere spesso costretta a subire danni viabilistici diretti, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;

Rilevato che il suddetto pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica si intensifica con l'avvicinarsi del periodo estivo; Considerato, per altro, che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, negozio, area privata o altro luogo del quale comunque abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica informata itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta;

Ritenuto, per quanto sopra motivato, di dover vietare il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi, borsoni (od in altri analoghi contenitori) sulla via Litoranea e sull'arenile del Comune di Numana;

Ritenuto, altresì, di dover disporre che il predetto trasporto se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe debba essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tale rientrate nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere con l'emanazione della disposizione attuativa del Protocollo d'Intesa per la "Prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione" stipulato presso la Prefettura di Ancona in data 21 ottobre 2016 tra la Prefettura, la Provincia di Ancona ed i comuni di Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, Numana, Senigallia e Sirolo e le Associazioni di categoria per il potenziamento delle attività di contrasto avverso il fenomeno dell'abusivismo commerciale e dei servizi abusivi alla persona, che, seppur scaduto, contiene principi sempre validi;

Vista la richiesta della Giunta Regionale Marche prot. 4312 del 21.03.2019;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere urgentemente fino al 31 ottobre 2026 vista la positiva sperimentazione degli anni dal 2008 al 2025;

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 conv. Legge 125/2008 ed integrato dall'art. 8 c. 1 Legge 48/2017;



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

Vista la Legge 48/2017 e la Legge 132/2018;

Vista la Legge Regionale n. 22/2021 e successive modifiche;

Visto che il testo della presente Ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ancona ed è stato confermato con nota Prot. del assunta al prot. 5293 del 11/03/2026 ;

ORDINA

1. Fermo quanto precisato al quarto capoverso della premessa, è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) sulla via Litoranea e sulla spiaggia del Comune di Numana. Tale divieto vale anche in occasione delle Fiere, Mercati e manifestazioni commerciali nel territorio comunale nei luoghi di rispettivo svolgimento come disposto dall'art. 21 c. 1 della Legge 132/2018, e si attua ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 48/2017;

2. Il predetto trasporto se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale di cui al T.U. approvato con Legge Regionale n. 22/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Il presente provvedimento è adottato, per le motivazioni in premessa espresse, fino al 31 ottobre 2026.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo delle Marche o Ricorso Straordinario.

Dalla Residenza Municipale, addì 17/03/2026

IL SINDACO
Tombolini dott. Gianluigi

RB/Rey
000000000282026OD